IL CASO.it

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE

nel procedimento unitario n. 243-2/2025
promosso da

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.4.2026;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

premesso che:

con ricorso ex art. 44 depositato in data 2.3.2026, la Società
ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale;

il Tribunale, con provvedimento del 9.3.2026, ha concesso termine di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII;

la società ricorrente, contestualmente alla richiesta di termine, ha domandato: "*la concessione di misure protettive, ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, e conferma delle stesse ai sensi dell'art. 55 CCII con efficacia erga omnes con conseguente: - divieto nei confronti di tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e diritti con i quali viene esercita l'attività di impresa, ivi compresi i beni ed i diritti dei soci fideiussori, ; - sospensione delle prescrizioni, delle decadenze, nonché il divieto di pronunciare sentenza di apertura di liquidazione giudiziale ovvero di accertamento dello stato di insolvenza; - sospensione delle seguenti azioni e/o procedure: pignoramento immobiliar , allo stato oggetto di conversione del pignoramento, con provvedimento impugnato. I beni oggetto di procedura coattiva sono di proprietà piena della socia s*

pignoramento presso terzi in danno de
109.503,81 in virtù del medesimo titolo per cui si è proceduto al ricorso per Liquidazione Giudiziale detta, indicando come debitor debitoris l'

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

con decreto del 10.3.2025, il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dalla società disponendo che "*i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della é sui beni e sui diritti con i quali esercitata la relativa attività di impresa per giorni 120 decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e, dunque, dal 3.3.2026*" e contestualmente ha fissato per la comparizione delle parti in ordine alle misure cautelari l'udienza del 24.3.2026;

all'esito dell'udienza del 24.3.2026, a seguito dell'eccezione sollevata da uno dei creditori, il quale aveva eccepito l'omessa notificazione del ricorso introduttivo, il Giudice ha fissato l'udienza del 9.4.2026 per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, onerando l'impresa ricorrente alla notifica del nuovo decreto di fissazione udienza, unitamente al ricorso introduttivo, ai creditori e al commissario nominato entro il termine del 2.4.2026;

si è costituito in giudizi ella qualità di creditore procedente nel procedimento esecutivo immobiliar , avente ad oggetto il bene immobile di nsistendo per il rigetto delle domande proposte e per la revoca delle misure protettive già concesse. Il creditore ha evidenziato di non essere stato invitato al tavolo delle trattative e di non aver ricevuto una proposta o un piano che realizzi un soddisfacimento concorsuale. Ha eccepito, inoltre, che il ricorrente non ha dimostrato la funzionalità della misura richiesta in favore dei soci al progetto di risanamento, e conseguentemente ha dedotto che la richiesta misura cautelare avrebbe una funzione solo strumentale e dilatoria, come dimostrato dal fatto "*che l'istanza di nomina dell'esperto è stata infatti presentata molto tempo dopo aver depositato istanza di conversione del pignoramento nella ove si è aggredito il bene di un soggetto terzo, denotando così la mancanza di qualsivoglia funzionalità della garanzia prestata con l'attività di impresa*";

si è costituita in giudizio la società . in qualità di mandataria della ffermando di essere titolare di un credito nei confronti di

Nella memoria di costituzione il creditore ha evidenziato che il piano andrebbe unicamente a soddisfare per intero il solo creditore ipotecario, che per di più ha già attivato una procedura esecutiva immobiliare sui beni i , e pertanto risulterebbe non conveniente alla cessionaria a dunque insistito per la revoca delle misure protettive già concesse e per il rigetto della estensione delle misure protettive in favore dei soci garanti. All'esito dell'udienza, tuttavia, preso atto della volontà dei soci di mettere a disposizione dei creditori finanza esterna per un valore corrispondente ai beni immobili di cui sono titolari, il creditore ha rimesso le valutazioni al tribunale;

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

con ordinanza del il Giudice ha disposto anche la comparizione personale dei soci allo scopo di valutare la serietà dell'impegno assunto da questi ultimi nel ricorso volto alla concessione delle misure cautelari, consistente nel mettere a disposizione della procedura concordataria i beni per i quali è stata avanzata la domanda cautelare;

all'udienza del 9.4.2026, constatata la rituale instaurazione del contraddittorio, hanno ribadito "*la volontà di mettere a disposizione della procedura tutti i loro beni. In particolare, la signora dichiara di essere proprietaria di un immobile in Rivisondoli, attualmente oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, nonché di più immobili a invece, dichiara di essere proprietario di u Per quanto riguarda i pignoramenti presso terzi, evidenziano che sui conti correnti pignorati è presente una provvista di scarso valore e il pignoramento ha riguardato la pensione percepita da che in virtù dell'ammontare inferiore ai limiti di pignorabilità, quest'ultimo continua a percepire. Precisano, quanto alla finanza esterna che si impegnano a corrispondere per la buona riuscita del piano concordatario, che sono in atto valutazioni per cui soggetti terzi si impegnano a versare una somma corrispondente al valore di mercato -calcolato sulla base delle valutazioni OMI- dei beni immobili innanzi descritti, da destinare al soddisfacimento dei creditori. Si tratterebbe di una somma sicuramente superiore al valore di liquidazione che potrebbe ricavarsi dalla vendita coattiva dei suddetti immobili. Si riservano di depositare le perizie di stima corredate dalle attestazioni dei professionisti già interpellati*";

tutto ciò premesso,

SI OSSERVA

parte istante ha chiesto la concessione di misure "*protettive atipiche*" invocando l'applicazione dell'art. 54 comma 2 terzo periodo CCII a tutela del patrimonio dei soci, rispetto alle azioni esecutive e cautelari dei creditori, evidenziando, quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che i soci si impegnano ad apportare risorse esterne "*a vantaggio della procedura concordataria, al fine di consentire – previa liquidazione di essi - il massimo soddisfacimento ai creditori della* che pertanto, in caso di aggressione dei beni personali dei soci fideiussori da parte dei creditori, le risorse da stanziare per la procedura concordataria sarebbero destinate a venir meno, con conseguente frustrazione del progetto concordatario e relativa lesione della *par condicio creditorum*, a danno dei creditori della società non garantiti dal patrimonio personale dei soci.

Ebbene, giova preliminarmente osservare che le misure protettive atipiche non risultano applicabili nella fase meramente prenotativa di accesso al concordato preventivo con riserva di deposito della proposta: invero, la novella introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ha modificato l'art. 54 comma 2 terzo periodo CCII, dispone che "*il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per*

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

la regolazione della crisi o dell'insolvenza", sicchè la richiesta di una misura protettiva atipica deve ritenersi subordinata al deposito di una domanda di strumento "piena".

Tale circostanza non risulta, tuttavia, preclusiva dell'esame della domanda, ben potendo operarsi una riqualificazione ai sensi dell'art. 54 comma 1 CCII che facoltizza il Tribunale all'emanazione dei provvedimenti cautelari, *"inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza*", anche nei casi di cui all'art.44 CCII. In tal senso milita l'identità di regime che accomuna le due forme di tutela, atteso che ai fini dell'accoglimento, in entrambi i casi, conta solo la dimostrazione della fondatezza dell'istanza e del pregiudizio che la misura intende evitare.

Tanto premesso, occorre evidenziare che la funzione delle misure protettive e cautelari, evincibile dagli artt. 2 lett. p) e q), 54 comma I, 55 comma IV e V CCII nonché dall'art. 6 par. 1 e dal considerando n. 32 della Direttiva 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, è quella di favorire il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione nonché di assicurare, in via provvisoria, gli effetti dello strumento prescelto, di talchè, sia ai fini della iniziale conferma delle misure protettive tipiche ex art. 55 comma III CCII, sia ai fini della concessione di misure atipiche e cautelari, il tribunale deve positivamente accertare la strumentalità tra le misure richieste dal debitore e le trattative con le parti interessate dal piano di ristrutturazione ovvero la soluzione della crisi prescelta dall'impresa (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Busto Arsizio, 16 Gennaio 2025 e Tribunale Arezzo, 9 dicembre 2024).

Le misure protettive tipiche si distinguono dalle misure cautelari in quanto le prime sono tipiche e rappresentano un *numerus clausus*, riducendosi la discrezionalità dell'imprenditore all'individuazione dei beni o delle categorie di creditori nei cui confronti sono destinate ad operare; le misure cautelari sono, invece, atipiche ed innominate, caratterizzandosi nel loro contenuto per la loro strumentalità, secondo le circostanze del caso concreto, ad assicurare provvisoriamente gli effetti e l'attuazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Data la natura cautelare dei provvedimenti in esame, la loro concessione sarà inevitabilmente condizionata al riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*: il primo sarà integrato dalla verosimile fondatezza della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza richiesto, dal punto di vista dei presupposti soggettivi e oggettivi; il secondo, da individuarsi nella funzionalità delle richieste misure allo strumento di risoluzione tanto evidente che l'assenza delle stesse potrebbe pregiudicarlo, con il limite costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere: 1) concretamente finalizzate ad assicurare provvisoriamente gli effetti dello strumento di regolazione prescelto; 2) proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Ebbene, nel caso in esame, la domanda cautelare di estensione degli effetti delle misure protettive ai soci garanti merita accoglimento, sussistendo ambedue i presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*, limitatamente alla domanda di disporre il divieto nei confronti di tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dei soci fideiussori, e di sospensione delle procedure esecutive intraprese nei loro confronti.

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

Quanto al *fumus boni iuris,* l'indagine in ordine alla sussistenza di tale presupposto non può non tenere conto della fase in cui versa il procedimento, rappresentata dall'accesso con riserva di deposito di documentazione. Invero, allo stato attuale della procedura, l'accertamento che compete all'autorità giudiziaria non può che avere ad oggetto la ragionevole probabilità, da valutarsi allo stato degli atti, che si possa pervenire all'ammissione e poi all'omologa dello strumento di regolazione della crisi prospettato, con conseguente opportunità di tutelare il patrimonio della società istante assicurando l'effetto dello strumento prescelto in via anticipata e provvisoria. Ebbene, tale verifica, allo stato, restituisce una prognosi favorevole atteso che: a) il Tribunale, con decreto del 9.3.2026, ritenuta l'ammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 44 CCII, corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 120 bis CCII, ha assegnato il termine 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo completa del piano e della documentazione prevista dall'art. 39 commi 1 e 2 CCII; b) il ricorrente ha depositato, entro il termine assegnato dal Tribunale, l'importo indicato a titolo di cauzione; c) la proposta di concordato, di tipo liquidatorio, così come prospettata nel ricorso, non appare *prima facie* viziata da inverosimiglianza o irragionevolezza.

Quanto al presupposto del *periculum in mora*, consistente nel rischio che la mancata concessione delle misure pregiudicherebbe il buon esito della procedura, il relativo accertamento non può prescindere da un minimo di *disclosure* circa i contenuti del progetto di regolazione della crisi. Ne consegue che il debitore, nel momento in cui deposita il ricorso e la contestuale domanda cautelare, deve garantire un livello minimo ma sufficiente di *discovery* in modo tale da consentire al Tribunale e al Commissario giudiziale di apprezzarne, almeno in via sommaria, la coerenza, la plausibilità e la concreta prospettiva di risanamento. Ebbene, deve ritenersi che le indicazioni fornite nel ricorso, nonché le dichiarazioni rese in udienza davanti al Giudice da parte in ordine alla volontà di mettere a disposizione finanza esterna in misura quantomeno equivalente al valore di liquidazione dei beni di cui i soci si sono dichiarati titolari e per i quali hanno invocato la protezione cautelare, consentono di constatare la serietà dell'impegno ed inducono ad affermare che la invocata cautela è sicuramente strumentale al progetto concordatario e finanche alla migliore soddisfazione dei creditori, soprattutto quelli non garantiti da garanzie personali.

Del resto, in ordine alla possibilità di estendere le misure protettive in favore dei terzi garanti, si è espressa la giurisprudenza più recente: con una pronuncia resa in materia di composizione negoziata, le cui coordinate ermeneutiche sono esportabili, in presenza della medesima ratio e funzione degli istituti, anche alle procedure concorsuali, il Tribunale di Brescia ha affermato che le misure protettive previste dalla composizione negoziata possono essere estese anche ai terzi garanti del debitore, qualora sia dimostrato che le azioni esecutive nei loro confronti pregiudicherebbero il buon esito del piano di risanamento, trattandosi di coobbligati per obbligazioni connesse e solidali. Le misure protettive non hanno carattere meramente difensivo, ma strumentale al risanamento dell'impresa; la loro estensione ai garanti è giustificata dalla necessità di evitare il depauperamento di asset strategici o la disarticolazione del patrimonio utile alla realizzazione del piano (cfr. Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025). In materia di procedure concorsuali, il Tribunale di Modena ha statuito che la misura avente ad oggetto lo *stay of executions* nei confronti del garante ha natura essenzialmente cautelare, e non già protettiva (nemmeno "atipica", non sussistendo un tale *genus* nell'ambito della CNC, diversamente da quanto avviene con riferimento agli "strumenti", ex art. 54, comma 2, terzo periodo CCII). Il periculum insito nella concreta aggressione "particolare" al patrimonio del garante, da parte di un creditore coinvolto insieme agli altri nella CNC, consiste nel possibile pregiudizio alle ragioni di questi ultimi, che appare evidente tutte le volte in cui il garante si sia impegnato ad intervenire con

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

ulteriori risorse destinate al risanamento. La misura cautelare consistente nella inibitoria, per la banca creditrice, di escutere la garanzia pubblica, non ha tanto l'obiettivo di evitare la maturazione di poste di debito privilegiato nelle more delle trattative, ma, piuttosto, quelli di i) facilitare le trattative stesse, da condursi col finanziatore garantito senza dover attivare la ben più gravosa trafila volta alla transazione con il gestore del Fondo; ii) consentire un approfondito esame circa la genuinità ed il carattere non abusivo della concessione di credito, in un contesto "protetto" dalla mancata escussione (cfr. Tribunale Modena, 08 Marzo 2025).

A favore della concessione delle misure invocate, si è espresso anche il Commissario, il quale ha rilevato che, sulla base delle informazioni sino ad ora acquisite, la società non dispone di beni di apprezzabile valore, sicchè la proposta concordataria, che prevede l'apporto di finanza esterna, parrebbe stato degli atti maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le esposte considerazioni non sono scalfite dalle eccezioni sollevate dai creditori opponenti: l'eccezione relativa alla mancata sottoposizione di una proposta concordataria alla valutazione dei creditori, infatti, non tiene conto della fase in cui versa la procedura; l'eccezione relativa al difetto di strumentalità tra la cautela richiesta e lo strumento di risoluzione della crisi appare invece formulata in maniera poco specifica.

Del resto, le misure cautelari in esame non appaiono eccessivamente sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, stante la temporaneità delle stesse e l'evidenziata funzionalità alla predisposizione di una proposta di risoluzione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi anche e soprattutto le esigenze dei creditori. A ciò si aggiunga che, rispetto ai beni d
non si profila neppure alcun rischio di compimento di atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori, atteso che sui beni immobili di sua proprietà insistono gravami pregiudizievoli consistenti nell'iscrizione di ipoteca giudiziale e trascrizione di pignoramento immobiliare. Considerazioni analoghe militano per la richiesta di sospensione delle procedure esecutive avviate nei confronti di
destinatario di pignoramenti presso terzi – in quanto la sospensione richiesta non determina il venire meno degli effetti già prodotti dal pignoramento, né comporta lo sblocco del conto corrente, permanendo il vincolo di indisponibilità sulle somme giacenti al momento della notifica dell'atto di pignoramento.

Nell'ottica di attuare un equo bilanciamento dei rispettivi interessi, si ritiene comunque necessario fissare un termine di durata delle misure cautelari pari al termine residuo delle misure protettive concesse in favore della società, in modo da monitorare in tempi brevi la concretezza dell'impegno assunto dai ricorrenti e la concreta evoluzione dell'offerta. Pertanto, considerato che la durata delle misure protettive è stata fissata in giorni 120 decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e, dunque, dal 3.3.2026 e pertanto la relativa scadenza è prevista per l'1.7.2026 e ritenuto che tale termine finale si palesa congruo rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati e, contestualmente, non eccessivamente pregiudizievole delle ragioni dei creditori anche per la durata delle misure cautelari in favore dei soci garanti, si fissa quale termine finale di durata delle misure cautelari concesse l'1.7.2026.

Non sono emersi elementi per disporre la revoca delle misure protettive;

PQM

letti gli artt. 54 comma I e 55 comma II CCII;

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d

DISPONE

il divieto nei confronti di tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dei soci fideiussori , in particolare:

- il pignoramento immobiliare n ;
- il pignoramento presso terzi in danno del socio attuato presso

- il pignoramento presso terzi

FISSA

quale termine finale di durata delle misure cautelari concesse l'1.7.2026

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto:

- alla società ricorrente;
- ai creditori costituiti;
- al commissario giudiziale
- al Registro delle imprese.

Nola, 17.4.2026

Il giudice

dott.ssa Francesca Bellisario

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d